

Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2012, n. 19-3529

Adozione di apposito disciplinare di prima attuazione per gli Enti strumentali regionali di gestione delle Aree Protette, in applicazione dell'art. 37 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Premesso che:

con legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 è stata disciplinata la nuova organizzazione degli uffici regionali e sono state emanate nuove disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale, stabilendo all'articolo 37 che, nell'ambito di quanto previsto da apposito disciplinare della Giunta regionale, la predetta legge trova applicazione anche per gli enti strumentali, ausiliari e dipendenti dalla Regione, al cui personale si applica il trattamento contrattuale previsto per i dipendenti regionali;

- il disciplinare di cui sopra è adottato dalla Giunta regionale, sentite le direzioni vigilanti, e contiene altresì indirizzi e direttive per l'attuazione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 37, con particolare riferimento alla proposta di definizione della struttura organizzativa e della dotazione organica;

considerato che per gli Enti di gestione delle aree protette non era stato ancora adottato il disciplinare stesso poiché, dopo l'emanazione della legge regionale n.23/2008, si è dato inizio ad un processo di riorganizzazione delle Aree Protette di cui non poteva non tenersi conto per l'adozione del disciplinare stesso;

rilevato che è ora possibile adottare tale provvedimento, in virtù del fatto che, ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19, Testo Unico sulla Tutela delle aree naturali e della biodiversità, si è concretizzato il processo di attivazione dei nuovi enti con l'insediamento degli Organi di Gestione degli Enti ad iniziare dalla nomina dei presidenti a far data dall'1/1/2012;

ritenuto, in ragione di quanto sopra, di adottare il presente atto come primo provvedimento volto a disciplinare l'ambito di applicazione della legge regionale n.23/2008 agli Enti di gestione delle aree protette, rinviando a successivo atto gli appositi indirizzi attuativi delle disposizioni in materia di merito e premi, ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 37 sopra citato;

dato atto che, in virtù del peculiare processo organizzativo dei nuovi enti stabilito dalla legge regionale n. 19/2009, gli adempimenti relativi alla proposta di definizione della struttura organizzativa e della dotazione organica previsti dall'art. 37, comma 3, della legge regionale n. 23/2008, si intendono realizzati dagli adempimenti definiti dall'art. 58 della stessa legge regionale n. 19/2009;

sentita la Direzione regionale vigilante e ritenuto, in conformità anche alle indicazioni e al parere espresso dalla stessa Direzione con nota prot. n. 3225 del 16/02/2012, di adottare il presente disciplinare secondo la sistemazione per materia ed in articoli delineata in allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

visto l'art. 37 della legge regionale 28 luglio 2008 n.23 e smi;

vista la legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 e s.m.i.;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare il disciplinare che definisce l'ambito di applicazione della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 per gli Enti di Gestione delle aree protette, ai sensi dell'art. 37 della stessa legge regionale, secondo la sistemazione per materia ed in articoli delineata in allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- di adottare il presente atto come primo provvedimento che disciplina l'ambito di applicazione della legge regionale n. 23/2008, rinviando a successivo atto gli appositi indirizzi attuativi delle disposizioni in materia di merito e premi, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 37 sopra citato;
- di dare atto che, in virtù del peculiare processo organizzativo dei nuovi enti stabilito dalla legge regionale n. 19/2009, gli adempimenti relativi alla proposta di definizione della struttura organizzativa e della dotazione organica, previsti dall'art. 37, comma 3, della legge regionale n.23/2008, si intendono realizzati dagli adempimenti definiti dall'art. 58 della stessa legge regionale n. 19/2009.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R.22/2010.

(omissis)

Allegato

Disciplinare di prima attuazione per l' applicazione della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) agli Enti di gestione delle aree protette

ART. 1
(Oggetto)

1. Il presente disciplinare definisce l'ambito di applicazione della legge regionale 23/2008 " Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale " agli Enti di gestione delle aree protette ai sensi dell'art. 37 della stessa legge e costituisce una prima applicazione del predetto articolo che sarà integrata ai sensi del comma 1 bis del medesimo in materia di merito e premi.

2. Le procedure applicative, di cui al comma 3 dell'art. 37 della legge regionale n. 23/2008 relative alla proposta di definizione della struttura organizzativa e della dotazione organica, a seguito dell'adozione del disciplinare per gli Enti di gestione delle aree protette, si intendono realizzate con l'attuazione dagli adempimenti di prima attuazione definiti dalle disposizioni dell'art. 58 della legge regionale n.19/2009 .

ART. 2
(Principi e finalità)

1. La Regione Piemonte adotta il presente disciplinare di prima attuazione, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 23/2008, stabilendo l'estensione agli Enti di gestione delle aree protette dei principi e delle finalità di cui all'art. 2 della legge regionale. n. 23/2008.

ART. 3
(Fonti e poteri di organizzazione)

1. L'organizzazione degli uffici e l'ordinamento del personale degli Enti di gestione delle aree protette sono disciplinati dalla legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", dagli Statuti degli enti stessi, dal presente disciplinare di prima attuazione dagli atti di indirizzo generale adottati dai Consigli degli enti ai sensi dell'art. 15, comma 10, lettera k.) della legge regionale n. 19/2009 e dagli atti ad essi conseguenti, per gli aspetti diversi da quelli compresi nella disciplina del rapporto di lavoro di cui al codice civile e di cui alle altre leggi in materia ovvero regolati dai contratti di lavoro individuali e collettivi.

ART.4
(Criteri di organizzazione e gestione del personale, provvedimenti di organizzazione e attribuzioni dell'organo politico)

1. I Consigli degli Enti di gestione delle aree protette adottano i provvedimenti di organizzazione degli uffici sulla base delle fonti normative di cui all'art. 3 del presente disciplinare nel rispetto dei criteri di organizzazione e gestione del personale individuati dall'art. 4 ,comma 1, lettere a), b), c), e) f), h), h bis) della legge regionale n.23/2008.

2. Oltre a quanto specificamente indicato dalla legge regionale n. 19/2009 e dal presente disciplinare, gli organi degli Enti di gestione delle aree protette promuovono anche la

cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità.

ART. 5

(Funzioni dirigenziali e graduazione delle relative posizioni)

1. Le attribuzioni delle funzioni dirigenziali sono previste dalla, legge regionale n. 19/2009 "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".
2. La dirigenza è articolata in livelli diversificati di funzione come di seguito indicato:
 - a) posizioni dirigenziali preposte alle strutture organizzative denominate direzioni;
 - b) posizioni dirigenziali di responsabile di struttura o di staff.

ART. 6

(Accesso alla qualifica dirigenziale)

1. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene con gli stessi criteri e a condizione del possesso degli stessi requisiti previsti all'articolo 21 della legge regionale n. 23/2008 per l'accesso alla dirigenza regionale.
2. Le modalità e le procedure per l'accesso alla qualifica dirigenziale sono adottate con provvedimenti dei Consigli degli Enti.

ART. 7

(Conferimento degli incarichi dirigenziali)

1. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti dai Consigli degli Enti sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti in apposito provvedimento della Giunta regionale adottato su proposta della Direzione regionale con funzioni di vigilanza, osservando le disposizioni contrattuali vigenti in materia di graduazione delle funzioni dirigenziali di cui all'articolo 5.
2. Per gli incarichi di Direttore, nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, sono definiti i criteri generali basati sulla valorizzazione dell'attitudine del ruolo dirigenziale-manageriale, quelli previsti dalla legislazione nazionale e dalla stessa legge regionale n. 19/ 2009.
3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i criteri generali per l'espletamento delle procedure di avviso pubblico finalizzate al conferimento degli incarichi direttoriali, anche a persone esterne all'amministrazione dell'Ente, in possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione di incarichi dirigenziali esterni previsti per i dirigenti della Regione Piemonte. I requisiti per l'affidamento di incarico di direttore dell'Ente di gestione delle aree protette sono il possesso del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, oppure di laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento e di una comprovata qualificazione professionale derivante dall'aver svolto attività dirigenziali per almeno un quinquennio in enti o aziende pubbliche o private oppure derivante dal possesso di esperienze professionali di rilevanza assimilabile debitamente documentate.
4. Nei predetti criteri è valorizzata la rotazione dei dirigenti mediante l'applicazione di modalità che favoriscano la mobilità trasversale e lo sviluppo professionale, nel rispetto delle esigenze di continuità e funzionalità delle strutture, nell'osservanza dei parametri di spesa, al fine del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
5. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono disciplinati i criteri e le modalità per l'individuazione dei titolari delle funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento del direttore.

ART. 8

(Revoca degli incarichi dirigenziali e destinazione ad altro incarico)

1. Sulla base dei criteri adottati dai provvedimenti di organizzazione nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti di diritto privato, la revoca degli incarichi dirigenziali e la destinazione ad altro incarico può essere disposta nei seguenti casi:

- a) per motivate ragioni organizzative e produttive connesse al modificarsi dell'esercizio delle funzioni e dei compiti, nonché al modificarsi dei programmi e dei progetti definiti dai Consigli degli Enti;
- b) per effetto dell'esito del procedimento di valutazione dell'attività svolta dai dirigenti;
- c) su richiesta del dirigente titolare dell'incarico, da valutarsi con riferimento alle esigenze di servizio.

2. Sono fatti salvi gli effetti conseguenti all'eventuale procedimento di responsabilità dirigenziale, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti di diritto privato.

ART. 9

(Responsabilità dirigenziali e Comitato dei garanti)

1. Il personale con funzioni dirigenziali è responsabile del risultato della gestione amministrativa, della gestione del personale assegnato e delle risorse finanziarie assegnati, nonché dell'osservanza degli indirizzi e delle direttive generali emanate dal Consiglio dell'Ente.

2. Nel caso di accertamenti negativi concernenti le prestazioni, le competenze organizzative ed il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati, risultanti in applicazione del sistema di valutazione di cui al successivo art. 11, i provvedimenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro sono adottati dal Consiglio dell'Ente.

3. I predetti provvedimenti sono adottati previo conforme parere del Comitato dei garanti costituito per il personale dirigenziale regionale ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge regionale n. 23/2008 integrato dai rappresentanti effettivi e supplenti eletti dai dirigenti degli Enti di gestione delle aree protette.

ART. 10

(Responsabilità Disciplinare)

1. Ai dipendenti degli Enti di gestione delle aree protette si applicano le disposizioni concernenti la responsabilità disciplinare, civile, penale, amministrativa e contabile dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

2. La Giunta Regionale con proprio provvedimento organizzativo, nel rispetto anche delle leggi nazionali, impartisce disposizioni per l'individuazione dei soggetti competenti alla irrogazione delle sanzioni ai dirigenti e per l'individuazione dei soggetti competenti alla contestazione degli addebiti disciplinari per il personale delle categorie nel rispetto dell'articolo. 20 della legge regionale 19/2009.

ART. 11

(Sistema di valutazione dei dirigenti)

1. Il sistema di valutazione dei dirigenti è definito dalla Giunta regionale, previa attivazione delle opportune relazioni sindacali ai sensi dell'art. 58, comma 5, della legge regionale n.

19/2009 ed è applicato da ciascun ente nel rispetto delle disposizioni della legge regionale n. 19/2009.

Art. 12
(Conferimento di incarichi non dirigenziali)

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 20 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 e dai contratti collettivi di lavoro, il direttore dell'Ente, sentiti i dirigenti presenti nella struttura, conferisce gli incarichi di posizione organizzativa e di alta professionalità, nei limiti previsti dai corrispondenti provvedimenti approvati dal Consiglio dell'Ente.

ART. 13
(Programmazione delle risorse umane)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 15, comma 10, lettera k) e 58 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, gli Enti di gestione delle aree protette presentano alla Giunta regionale ai fini della sua approvazione la proposta di definizione della struttura organizzativa e della dotazione organica, evidenziando i relativi oneri.
2. Fino all'approvazione della proposta l'Ente continua ad operare secondo la normativa di cui all'art. 58 della legge regionale n. 19/2009 e non può attivare nuove procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato, fatte salve le mobilità interne al sistema degli Enti di gestione delle aree protette.

ART. 14
(Formazione e aggiornamento del personale)

1. Gli Enti di gestione delle aree protette favoriscono la formazione e l'aggiornamento del personale come condizioni essenziali per l'efficacia dell'attività svolta e come elemento di valorizzazione delle capacità e dello sviluppo delle prospettive professionali dei propri dipendenti.
2. Le attività di formazione sono finalizzate alla formazione di base, all'aggiornamento professionale, nonché alla specializzazione e al perfezionamento del personale interessato a specifiche prestazioni richieste dalla programmazione di attività di singole strutture organizzative.
3. Il personale degli enti di gestione delle aree protette fruisce del sistema di formazione regionale con le modalità stabilite dal piano di formazione regionale.